

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1970

(73^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione congiunta:

« Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio » (536) (D'iniziativa dei senatori Vignolo ed altri);

« Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti » (1358):

| | |
|---|--|
| PRESIDENTE | Pag. 947, 948, 950, 952, 953, 955, 956 |
| BORSARI | 954, 955, 956 |
| GAVA, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato | 955 |
| MASCIALE | 955 |
| SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro | 949, 950, 955, 956 |
| ZUGNO, relatore | 948, 949, 950, 952, 954, 955 |

La seduta ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Baldini, Belotti, Biaggi, Borsari, Bosso, Buzio, Cagnasso, Cerri, Corrias Efsio, De Luca, Fada, Formica,

Fortunati, Franza, Li Vigni, Martinelli, Masciale, Pirastu, Segnana, Trabucchi, Valsecchi Athos, Zuccalà, Zugno.

Intervengono il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Gava ed i sottosegretari di Stato per il tesoro Schietroma e per le partecipazioni statali Principe.

Z U C C A L A ' , f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione congiunta dei disegni di legge:

« Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio » (536), d'iniziativa dei senatori Vignolo ed altri;

« Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti » (1358)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

73ª SEDUTA (17 dicembre 1970)

ri Vignolo, Brambilla, Fermariello, Samaritan, Abbiati Greco Casotti Dolores, Bonatti, Palazzeschi, Magno e Soliano: « Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio », e « Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti ».

Nel corso della seduta dell'11 dicembre il relatore senatore Zugno informò su alcuni contatti intercorsi con il Governo circa proposte di modifica avanzate anche nelle sedute precedenti, e suggerì il rinvio di pochi giorni della discussione. Dal canto suo il senatore Soliano lamentò i continui rinvii e fece presente che gli emendamenti proposti non comportavano una spesa elevata.

Per questi motivi oggi viene ripreso l'esame dei due provvedimenti, con la speranza di poterlo concludere.

ZUGNO, *relatore*. La discussione di carattere generale è stata oramai esaurita. In una seduta è intervenuto anche il Ministro del tesoro, al quale abbiamo esposto le ragioni per cui ritenevano non si potesse accettare *sic et simpliciter* il disegno di legge governativo, ma come fosse opportuno integrarlo con altre disposizioni. Ritengo che a questo punto convenga senz'altro dichiarare chiusa la discussione generale e passare all'esame degli articoli del disegno di legge governativo: a mano a mano che saranno presi in esame i vari emendamenti li illustrerò in relazione alla possibilità di mantenerli, di ritirarli o solo di modificarli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge base, ossia quelle governative, di cui do lettura:

Art. 1.

Ai fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione ai dipendenti civili e militari dello Stato, la classificazione delle mutilazioni ed infermità, dipendenti da causa di servizio ordinario, si effettua applican-

do, secondo i casi, le tabelle A, B, E, F ed F.1 annesse alla legge 18 marzo 1968, numero 313.

Per la determinazione del trattamento complessivo spettante in caso di coesistenza di più infermità si applicano le disposizioni previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

(E approvato).

Art. 2.

Gli importi degli assegni di superinvalidità previsti dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 474 (lettere A, A-bis e B) e dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 306 (lettere dalla C alla G), sono elevati complessivamente alle seguenti misure:

| | |
|-------------------|------------------|
| Lettera A | annue L. 984.000 |
| » A-bis | » » 840.000 |
| » B | » » 667.400 |
| » C | » » 412.900 |
| » D | » » 384.000 |
| » E | » » 344.600 |
| » F | » » 264.100 |
| » G | » » 227.400 |

(E approvato).

Art. 3.

L'assegno complementare previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1965, n. 488, a favore degli invalidi di 1ª categoria con o senza assegni di superinvalidità, è stabilito nella misura unica di lire 444.000 annue.

(E approvato).

Art. 4.

L'assegno di incollocamento istituito con l'articolo 2 della legge 23 aprile 1965, n. 488, è elevato da lire 174.000 a lire 204.000 annue.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1965, n. 488.

(E approvato).

Art. 5.

L'assegno di previdenza istituito con l'articolo 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488, è elevato da lire 174.000 a lire 204.000 annue.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488.

(È approvato).

Art. 6.

Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati ordinari per minorazioni dalla 2ª all'8ª categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria senza superinvalidità e quello complessivo, di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura. Ove il diritto all'assegno di incollocabilità derivi da infermità neuropsichica o epilettica, ascrivibile alla 2ª, 3ª o 4ª categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera G, della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, esclusa l'indennità di accompagnamento, e quello complessivo, di cui gli invalidi fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura.

Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità e per la durata di questo vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1ª categoria.

Ai mutilati ed invalidi per servizio che, fino alla data del compimento del sessanta-

cinquesimo anno di età, abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilità, viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 10, secondo comma, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni. L'assegno è cumulabile con l'assegno di previdenza.

Il Ministro competente provvede alla concessione o al diniego dell'assegno di incollocabilità sentito il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'articolo 4 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703 e successive modificazioni.

Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è concesso, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

A questo articolo il relatore Zugno ha presentato due emendamenti tra loro collegati. Il primo propone di aggiungere alla fine del terzo comma le parole: « L'assegno è cumulabile con l'assegno di previdenza » che figurano come quarto comma. Il secondo, di conseguenza, propone la soppressione del quarto comma.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo.

Z U G N O , *relatore*. La ragione di questi due emendamenti risale al fatto che le norme del terzo comma trasformano l'assegno di incollocabilità in pensione minima di previdenza. L'assegno di incollocabilità non è cumulabile con l'assegno di previdenza, la pensione minima di previdenza sì.

L'unificazione delle norme del terzo e quarto comma sta appunto a significare che l'assegno di previdenza è cumulabile con la pensione minima di previdenza.

In sostanza al compimento del 65° anno di età, esaurito il periodo di incollocabilità, l'invalido comincia a godere oltre che della

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)73^a SEDUTA (17 dicembre 1970)

pensione minima dell'INPS anche dell'assegno di previdenza.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo delle parole: « L'assegno è cumulabile con l'assegno di previdenza », che attualmente costituiscono il quarto comma, alla fine del terzo comma.

(È approvato).

Metto ai voti il conseguente emendamento soppressivo del quarto comma.

(E approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta dopo gli emendamenti testè approvati.

(E approvato).

Art. 7.

L'articolo 4 della legge 23 aprile 1965, numero 488, è sostituito dal seguente:

« L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra loro con l'indennità integrativa speciale e con le quote di aggiunta di famiglia ».

A questo articolo il relatore Zugno ha presentato un emendamento con il quale se ne propone la soppressione.

Z U G N O , relatore. Il disegno di legge in esame tende a estendere anche alle pensioni dei mutilati e invalidi per servizio e ai loro congiunti i benefici concessi alle pensioni di guerra. Per le pensioni di guerra non è ammessa la cumulabilità dell'assegno di incollocamento con quello di incollocabilità, in quanto colui che non è collocabile non è più iscritto nè iscrivibile nelle liste di incollocamento. È quindi più che sufficiente la norma dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1965, n. 488 a stabilire la stessa norma anche per gli invalidi per servizio e loro congiunti.

S C H I E T R O M A , sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è favorevole alla proposta del relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo in esame.

(È approvato).

Art. 8.

Il titolare di pensione od assegno privilegiati ordinari di 1^a categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

a) di lire 36.000 per la moglie che non abbia un reddito proprio superiore alle lire 360.000 annue;

b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finchè minorenni, ed inoltre nubili, se femmine.

Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni purchè siano riconosciuti, in sede di accertamenti sanitari, comunque inabili a proficuo lavoro.

In caso di inabilità temporanea l'aumento è concesso nei termini e con le modalità stabilite per gli assegni rinnovabili.

L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad Università o ad Istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di età.

Agli effetti del presente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.

L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati per decreto, per i figli naturali riconosciuti nonchè per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purchè l'adozione o l'affiliazione sia avvenuta prima del compimento del sessantesimo anno di età da parte dell'invalido.

Se la domanda di cui al primo comma del presente articolo sia presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

73ª SEDUTA (17 dicembre 1970)

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di 1ª categoria.

I titolari di più pensioni privilegiate ordinarie possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno privilegiati ordinari di 1ª categoria, con o senza superinvalidità, l'aumento di integrazione, di cui alla lettera *b*) del primo comma, è concesso ad uno solo di essi.

L'aumento di integrazione per la moglie e per i figli a carico, di cui ai precedenti commi, non è cumulabile con le quote di aggiunta di famiglia previste a favore dello stesso personale dalla legge 27 maggio 1959, numero 324 e successive modificazioni.

Alla concessione degli aumenti di integrazione di cui al presente articolo provvedono le competenti Direzioni provinciali del Tesoro.

(È approvato).

Art. 9.

Ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è accordata d'ufficio un'indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Lettera A | L. | 50.500 |
| » A-bis | » | 45.500 |
| » B | » | 41.200 |
| » C | » | 32.000 |
| » D | » | 26.800 |
| » E | » | 21.500 |
| » F | » | 20.700 |
| » G | » | 17.400 |

L'indennità è ridotta come segue per i titolari di pensioni o assegni privilegiati or-

dinari residenti in Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti:

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Lettera A | L. | 47.500 |
| » A-bis | » | 42.500 |
| » B | » | 38.200 |
| » C | » | 29.000 |
| » D | » | 23.800 |
| » E | » | 18.500 |
| » F | » | 17.700 |
| » G | » | 14.400 |

Ai pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A, A-bis nn. 1), 2), comma secondo, 3); B nn. 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della tabella stessa, è data facoltà della scelta fra l'accompagnatore militare con la indennità ridotta prevista dal comma successivo e l'indennità nella misura intera.

In caso di scelta dell'accompagnatore militare, l'indennità di cui ai precedenti commi è ridotta di lire 14.400 per gli invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e di lire 17.400 negli altri casi.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali od in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'Istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma si considerano soltanto le ammissioni disposte dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra — nell'esercizio dell'attività prevista dalla legge 5 maggio 1961, n. 423 — che darà comunicazione delle suddette ammissioni alla Direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione.

(È approvato).

Art. 10.

Nei casi in cui alla scadenza degli assegni privilegiati ordinari rinnovabili non sia ancora intervenuto un provvedimento ai sensi dell'articolo 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, le Amministrazioni centrali competenti dovranno prorogare gli

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

73ª SEDUTA (17 dicembre 1970)

assegni stessi fino a due anni, in base agli atti ed alla relativa liquidazione.

Nei casi di mutamento di categoria, con assegnazione di categoria inferiore, le somme corrisposte per proroga saranno imputate al nuovo assegno od alla pensione, limitatamente, però, all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate della minore categoria. Oltre tale limite non si farà luogo al recupero; nel caso che non venga accordato assegno o pensione, le somme predette saranno abbuonate.

Ove l'invalido, senza giustificato motivo, non si sia presentato alla visita sanitaria disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile, entro un anno dalla convocazione o dalla scadenza degli assegni già attribuiti, se tale termine sia più favorevole, questi per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità deve presentare apposita domanda e gli assegni, eventualmente spettanti, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

Le competenti commissioni mediche sono tenute a comunicare alle singole Amministrazioni centrali interessate i nominativi degli invalidi da esse amministrati che non si sono presentati alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro l'anno dall'invito, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito stesso.

In deroga alle norme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, la somma dei vari periodi per cui è accordato l'assegno rinnovabile, non può eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermità di cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e fruente per la stessa infermità di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza dell'assegno, vengano riconosciuti migliorati sì da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata la ascrivibilità alla categoria inferiore.

(È approvato).

Art. 11.

L'articolo 5 della legge 23 aprile 1965, n. 488, è così modificato:

« A favore dei titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non reversibile nella misura di annue lire 96.000, se si tratti di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª, e di annue lire 48.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 ».

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Dopo l'articolo 11 vi è la proposta di un articolo aggiuntivo, a firma dei senatori Zugno, Segnana, Ferri, Belotti, De Luca:

Art. 11-bis.

In deroga alle norme di cui agli articoli 6 e 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, è consentito il cumulo dell'indennità per una volta tanto per infermità ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tabella A annessa alla legge stessa. Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potrà, in alcun caso, superare la misura del trattamento complessivo, che sarebbe spettato all'invalido, qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte all'8ª categoria della tabella A.

Z U G N O , *relatore*. Molto succintamente spiegherò la ragione di quest'emendamento che è l'estensione di una norma che è stata introdotta per gli invalidi di guerra. Per gli invalidi di guerra, cioè, è stata data la possibilità della domanda di aggravamento per tutta la vita, pur mantenendo nel limite di tre le domande di aggravamento. Nella domanda può darsi che risulti l'aggravamen-

to della malattia, oppure basta il mantenimento della malattia stessa. Questa norma non esiste per gli invalidi e mutilati per servizio, e noi, con quest'articolo 11-bis l'abbiamo estesa a quest'ultima categoria, estendendo anche la conseguenza di queste domande e quindi la liquidazione di un'indennità *un tantum*, che può essere concessa fino al limite di tre volte, ma che non può essere superiore alla misura del trattamento complessivo qualora le infermità dell'invalido, classificate alla tabella B fossero state ascritte all'ottava categoria della tabella A.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda la parola metto in votazione l'articolo 11-bis.

(È approvato).

Art. 12.

Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali sia già stato concesso trattamento privilegiato ordinario o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perchè le infermità non erano valutabili ai fini della classificazione, l'invalido civile o militare può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità.

Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la competente commissione medica dichiara che l'invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata, purchè tale giudizio sia confermato dall'autorità sanitaria superiore. Qualora la rivalutazione proposta superi almeno di due categorie la precedente assegnazione, detta autorità sanitaria deve pronunciarsi su visita diretta.

In caso di aggravamento o di rivalutazione, la nuova pensione od il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, qualora risulti

più favorevole, dalla data della visita collegiale di prima istanza ed è pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile già riscosso dall'interessato dopo la detta decorrenza.

Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita medica disposta per accertare il denunciato aggravamento dell'invalidità entro tre mesi dalla convocazione, gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati che a seguito di nuova domanda da parte dell'invalido. Lo eventuale più favorevole trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa. Le competenti commissioni mediche debbono osservare la procedura indicata nel quarto comma dell'articolo 9 della presente legge.

Nel caso di nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, quest'ultima è concessa in aggiunta a quella precedentemente goduta e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al secondo comma dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e successive modificazioni.

Nel caso in cui al titolare spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione od assegno rinnovabile per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, l'importo dell'indennità stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero è effettuato sui ratei successivi, secondo le norme contemplate dall'ottavo comma dell'articolo 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Resta impregiudicata la facoltà per gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità — di cui al precedente articolo 6 — di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità di servizio ai sensi delle norme contenute nel presente articolo.

(È approvato).

Art. 13.

Alle vedove ed ai figli dei titolari di trattamento privilegiato ordinario di 1^a categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è concesso, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di 1^a categoria compreso l'assegno complementare, istituito con l'articolo 8 della legge 23 aprile 1965, n. 488, nella misura di lire 444.000 annue oltre agli aumenti di cui all'articolo 7, primo comma, lettera *b*), della presente legge qualunque sia la causa del decesso, purchè la domanda sia presentata entro due anni dalla data di morte del militare o del civile. Qualora la domanda sia presentata trascorso tale termine, il trattamento speciale suddetto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa ed è corrisposto, comunque, non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di morte del dante causa.

Dopo il predetto termine di tre anni comincia a decorrere il trattamento di pensione previsto dalle disposizioni in vigore. Resta salvo il diritto alla reversibilità ordinaria del trattamento privilegiato di quiescenza, concesso o spettante al dante causa.

La vedova e gli orfani dell'invalido di 1^a categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato le invalidità, sono parificati, a tutti gli effetti, alla vedova ed agli orfani di caduto per servizio.

(È approvato).

E stato inoltre presentato, dai senatori Zugno, Segnana, Ferri, Belotti il seguente emendamento: Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

L'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, numero 474, è sostituito dal seguente:

« A favore di coloro che al 16 dicembre di ogni anno risultino titolari di pensione od

assegno privilegiato ordinario di 1^a categoria è concessa un'indennità speciale annua, non reversibile, pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante alla data suddetta, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della 13^a mensilità dovuta ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876. L'indennità speciale, pari sempre alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante al 16 dicembre di ogni anno, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della 13^a mensilità dovuta ai sensi della citata legge 26 novembre 1953, n. 876, spetta anche ai titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario per invalidità ascritta alle categorie dalla seconda all'ottava.

L'indennità di cui al precedente comma è concessa su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla 2^a all'8^a, qualora gli interessati risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare progressiva sul reddito.

L'indennità speciale di cui al presente articolo è corrisposta dalle direzioni provinciali del Tesoro competenti nella seconda quindicina del mese di dicembre di ogni anno.

Nella domanda gli interessati debbono impegnarsi, a pena di irricevibilità, a segnalare tempestivamente alle direzioni provinciali del Tesoro il venir meno delle condizioni richieste.

La domanda di cui sopra è utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione ».

ZUGNO, *relatore*. Vorrei fare un emendamento all'emendamento da me presentato; e cioè al primo capoverso: « L'articolo 2 della legge 4 aprile 1958, n. 474, è sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1972, dal seguente: ».

BORSARI. Io avrei desiderato che l'emendamento fosse rimasto com'era, cioè la decorrenza fosse immediata perchè si trat-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

73ª SEDUTA (17 dicembre 1970)

ta di un elemento di perequazione, rispetto alle altre categorie di invalidi di guerra, di rilevanza notevole. Posso immaginare la ragione che ha portato il collega Zugno a dilazionare la data, però vorrei ancora insistere poichè, ripeto, si tratta di un elemento molto qualificante che è ormai riconosciuto a tutti.

PRESIDENTE. A quanto ammonta, all'incirca, l'onere per un anno?

SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Trenta milioni annui.

BORSARI. Diamo la decorrenza dal 1° gennaio 1971.

GAVA, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Dipende dalla copertura. Il bilancio è già stato presentato alle Camere. Bisogna coprire la spesa, se no diventa incostituzionale.

BORSARI. Noi avevamo presentato un altro disegno di legge. Ci siamo resi conto del lavoro svolto dal senatore Zugno davanti alla Commissione cercando di rendersi interprete delle richieste della categoria e anche di dare quel contributo del nostro disegno di legge: però questo, data anche l'esiguità della spesa, è un elemento qualificante del nostro provvedimento. Vorrei altresì far rilevare al Governo come non convenga, a questo punto, fare un'economia del genere.

MASCIALE. Mi riallaccio alle osservazioni fatte dal senatore Borsari e all'osservazione fatta dal ministro Gava circa la copertura.

Poichè la copertura voi la provvedete all'articolo 20 riguardo al capitolo 3523, noi vi diciamo che il capitolo 3523 potrebbe anche sopportare questa nuova richiesta di trenta milioni. Non credo che l'ammontare sia tale da compromettere veramente la situazione del bilancio dello Stato.

GAVA, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Non è questione

dell'ammontare della somma, che è veramente esigua. Però 850 milioni sono relativi agli anni 1969-70; voi volete la decorrenza del 1° gennaio '71, quindi bisogna trovare una copertura diversa da quella già prevista. Questo lo dico dal punto di vista tecnico e non dal punto di vista della sostanza.

MASCIALE. È lo stesso capitolo.

GAVA, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Io non so quale sia il corrispondente capitolo del bilancio. È una questione di carattere tecnico; non si può dire: « Capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1969 » e usare lo stesso capitolo per il 1971.

MASCIALE. Anche per il 1971 si è ripetuto lo stesso capitolo 3523.

GAVA, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Normalmente mutano sempre.

MASCIALE. Signor ministro, a conforto di questa tesi, siccome per il 1969-70 si ripete lo stesso capitolo, non vedo perchè nel 1971 ci sia questa innovazione.

SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Ministro del tesoro ha grosse difficoltà in questo periodo perchè in ogni legge si ripetono le stesse cose, al punto che ha detto a noi che quando siamo in sede deliberante, si va oltre quello che è il parere del Tesoro.

Tenuto conto che su quest'emendamento c'è stato un grosso travaglio per cercare di compiere il massimo sforzo e che il punto d'incontro con le categorie interessate è stato il 1° gennaio 1972, pregherei la Commissione di considerare le esigenze del Ministero del tesoro, è soprattutto quella di non andare oltre la cifra globale concordata.

ZUGNO, relatore. Faccio rilevare ai senatori Borsari e Masciale che l'emendamento è stato da me proposto in base al prin-

cipio secondo cui tutte le norme a favore degli invalidi di guerra devono essere, se possibile, applicate anche agli invalidi e mutilati per servizio. Quale innovazione viene apportata con l'articolo in esame? La prima categoria già gode degli assegni accessori nella tredicesima mensilità; non così le altre, cioè dalla seconda all'ottava. A questo punto è sorto il grosso problema delle ritenute sull'assegno integrativo, problema, peraltro rimasto insoluto. Cioè ci si è chiesti se questi assegni accessori modifichino o no la natura della pensione ordinaria. Io dico di no, ragione per cui la 13ª dovrebbe essere regolata dalle norme ordinarie anche in base alla considerazione che la liquidazione della pensione privilegiata ordinaria è fatta sullo stipendio non su tabelle come quelle di guerra. Ragione per cui talvolta la base della pensione privilegiata è a un livello di gran lunga superiore all'importo della pensione tabellare di guerra, la quale ultima si regge soprattutto sull'assegno accessorio

Il fatto che gli assegni accessori vengano concessi anche alle pensioni privilegiate ordinarie e che ai loro titolari sia concessa la tredicesima anche su tali assegni rappresenta comunque una conquista di principio di grande portata. Essa infatti avvicina veramente la natura di queste pensioni a quelle di guerra. Ecco perchè ho accettato la decorrenza del 1º gennaio 1972 e pregherei i colleghi di fare altrettanto: è un'importantissima conquista di principio che molto presto porterà ad altri risultati, tra cui, in sede di riforma tributaria, l'esenzione dalle imposte di ricchezza mobile e complementare di tutte le pensioni privilegiate ordinarie così come già avviene per le pensioni privilegiate di guerra.

BORSARI. Ci eravamo già resi conto dell'importanza della norma, però pensavamo anche che si potesse arrivare alla sua im-

mediata applicazione, data la scarsa rilevanza dell'onere suppletivo.

SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il problema della spesa va esaminato nel complesso del provvedimento non nelle sue singole parti. Per esempio, se modifichiamo la decorrenza di questa norma dovremo poi fare altrettanto per un'altra successiva. E così via. Le questioni di principio e di giustizia devono essere fatte sull'insieme dei problemi analoghi. Quanto prima il Parlamento sarà chiamato a discutere l'intero problema della spesa; avrà a disposizione un « Libro bianco ». In quella occasione si vedrà cosa si potrà fare. Oggi dobbiamo attenerci ai limiti che ci siamo già posti e, nel caso in esame, a quelli concordati con i rappresentanti delle categorie interessate. Perciò rinnovo il parere favorevole del Governo all'articolo in esame soltanto se la decorrenza delle sue disposizioni sarà dal 1º gennaio 1972.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 13-bis di cui ho già dato lettura, con l'aggiunta al primo comma, proposta dal relatore, delle parole « a decorrere dal 1º gennaio 1972 ».

(È approvato).

A questo punto, dovendo esaminare altri provvedimenti all'ordine del giorno, propongo di rinviare a domani il seguito della discussione dei disegni di legge sugli invalidi per servizio.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 11,50.